COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 729

Disegno di legge (*Discussione ed approvazione*)

Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (2672) 729

PRESIDENTE 729, 730

REPOSSI, *Relatore* 729

Votazione segreta:

PRESIDENTE 733

La seduta comincia alle 9,15.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lo Giudice e Natali Lorenzo.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Invito il relatore, onorevole Repossi, a svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame trae origine dagli stessi motivi che hanno portato all'istituzione di un fondo di adeguamento delle pensioni della previdenza sociale.

Al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo veniva liquidata la pensione in base ad una contribuzione ad un fondo di previdenza e ad una integrazione. Ciononostante il trattamento di pensione era assolutamente insufficiente. Per dare un'idea di quanto le pensioni fossero inferiori a quelle che avrebbero dovuto essere, se non fosse intervenuta la svalutazione monetaria, basterà dire che la pensione spettante ad un iscritto

al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con trenta anni di anzianità, sarebbe stata pari al 46-47 per cento dell'ultima retribuzione. Avvenuta la svalutazione, tale percentuale scese, malgrado l'integrazione, al 5, 8, 9 per cento della retribuzione.

Si esige, quindi, che anche per il trattamento di pensione a favore dei dipendenti daziari sia istituito il fondo di adeguamento sulla base della formula adottata per l'assicurazione generale obbligatoria.

Per spiegare, poi, le diverse tabelle del disegno di legge, bisogna ricordare che, tra il personale daziario, esistono due tipi di iscritti al Fondo di previdenza. Infatti, buona parte dei vecchi impiegati, quando nel 1928-29 entrò in vigore un nuovo regolamento, optò per le vecchie norme che stabilivano una percentuale maggiore, anche se obbligavano ad una maggiore contribuzione.

Queste norme stabilivano che la pensione dovesse essere formata dal 33,35 per cento sui primi dieci anni di contribuzione, e dal 16,85 per cento sui rimanenti anni di contribuzione; mentre le norme posteriori al 1929 stabilivano queste misure: il 26 per cento sui primi dieci anni di contribuzione, e il 13,125 per cento sui rimanenti anni.

Ciò spiega perché, agli articoli 3 e 4, vi siano due tabelle che indicano i minimi in base agli anni di lavoro. La tabella dell'articolo 8, invece, riguarda le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, e fissa i minimi in base all'importo della pensione risultante dalla liquidazione secondo le vecchie norme.

Importante, in queste tabelle, non è soltanto la misura delle percentuali, ma anche il fatto che si tratta di percentuali calcolate non sulla contribuzione, ma sulla retribuzione dell'ultimo anno, per cui chi ha una anzianità di cinque anni sa, in base all'articolo 3, che avrà una pensione pari al 30 per cento della retribuzione percepita nell'ultimo anno; chi ha una anzianità di 28-30 anni, sa che avrà una pensione pari al 40 o al 45 per cento, a seconda che la pensione venga liquidata con decorrenza dal 1950 o dal 1955.

Altro punto importante è, anche, la determinazione del minimo di 120 mila lire per la pensione di vecchiaia e di 108 mila lire per la pensione di invalidità. Tali minimi, per coloro che sono stati liquidati in base alle vecchie norme, a seconda degli anni di servizio, possono salire fino a 180 mila lire per la pensione di vecchiaia e a 168 mila lire per la pensione di invalidità.

Ad evitare, poi, numerose contestazioni, accertate dall'esperienza, sulla data di decorrenza della pensione di invalidità, l'articolo 12 stabilisce: « La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

È quindi superata la controversia che la decorrenza dovesse aver luogo dalla data di cessazione dal servizio.

Riassumendo, lo spirito della legge è questo: adeguare le pensioni a quanto è avvenuto nel campo dell'assicurazione generale obbligatoria.

La legge è attesissima ed è già stata approvata dal Senato. Ritengo pertanto di poter invitare la Commissione ad approvarla così come ci viene proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un « Fondo adeguamento pensioni » per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, di cui all'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, modificato con il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264.

Per la gestione del « Fondo adeguamento pensioni » valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.

Limitatamente alla gestione relativa al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, il « Fondo adeguamento pensioni »:

a) assorbe e sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1950, sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177 e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modifiche, nonché il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive moodifiche ed aggiunte;

b) subentra, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, nelle attività, passività,

oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » di cui al precedente articolo è stabilito, per il periodo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 2,45 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale, soggetta al contributo per il Fondo di previdenza. Esso è per l'1,65 per cento a carico del datore di lavoro, per lo 0,80 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

La misura del contributo predetto, successivamente al 31 dicembre 1955, sarà stabilita in relazione alla valutazione degli oneri gravanti sul « Fondo adeguamento pensioni » dopo tale data.

Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » sarà variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, qualora, alle retribuzioni soggette a contributo, siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori, nel complesso, al 25 per cento delle retribuzioni in vigore alla data del 1° gennaio 1950.

(*È approvato*).

ART. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a decorrere dal 1° gennaio 1950 e fino al 31 dicembre 1955, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è integrato fino a raggiungere una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Detta percentuale è stabilita nella seguente misura:

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE (in anni)	Pensioni liquidate con decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni					
	1950	1951	1952	1953	1954	1955
da 5 a 7	30 %	31 %	32 %	33 %	34 %	35 %
» 8 » 12	32 %	33 %	34 %	35 %	36 %	37 %
» 13 » 17	34 %	35 %	36 %	37 %	38 %	39 %
» 18 » 22	36 %	37 %	38 %	39 %	40 %	41 %
» 23 » 27	38 %	39 %	40 %	41 %	42 %	43 %
» 28 » 30 ed oltre	40 %	41 %	42 %	43 %	44 %	45 %

(*È approvato*).

ART. 4.

Per il personale di cui agli articoli 35 e 36 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, le percentuali di cui all'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE (in anni)	Pensioni liquidate con decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni					
	1950	1951	1952	1953	1954	1955
da 5 a 7	35 %	36 %	37 %	38 %	39 %	40 %
» 8 » 12	37 %	38 %	39 %	40 %	41 %	42 %
» 13 » 17	39 %	40 %	41 %	42 %	43 %	44 %
» 18 » 22	41 %	42 %	43 %	44 %	45 %	46 %
» 23 » 27	43 %	44 %	45 %	46 %	47 %	48 %
» 28 » 30 ed oltre	45 %	46 %	47 %	48 %	49 %	50 %

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli iscritti, cessati dal servizio, che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al « Fondo adeguamento pensioni », di cui al precedente articolo 2. Agli stessi è liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata, a norma della presente legge, sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue, se liquidate per anzianità, e a lire 108.000 annue, se liquidate per invalidità.

(*È approvato*).

ART. 7.

Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'articolo 17 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, nella misura risultante dalla seguente tabella:

CLASSE DI IMPORTO DELLA PENSIONE BASE	Pensione annua	
	di vecchiaia	di invalidità
Fino a lire 2.999	120.000	108.000
da lire 3.000 a lire 5.999	132.000	120.000
» lire 6.000 » 8.999	144.000	132.000
» lire 9.000 » lire 11.999	156.000	138.000
» lire 12.000 » lire 14.999	162.000	144.000
» lire 15.000 » lire 17.999	168.000	150.000
» lire 18.000 » lire 21.999	174.000	156.000
» lire 22.000 » lire 29.999	180.000	168.000

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950 o da quella di decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

(*È approvato*).

ART. 9.

La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e la pensione base è posta a carico del « Fondo adeguamento pensioni ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, e 8 della presente legge va aggiunta l'indennità di caropane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal « Fondo adeguamento pensioni » istituito in base al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 11.

Le indennità e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono sempre calcolate in base all'ammontare dei soli contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia.

(*È approvato*).

ART. 12.

All'articolo 33 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma :

« La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

(*È approvato*).

ART. 13.

All'articolo 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore è solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate ».

(*È approvato*).

ART. 14.

All'articolo 27 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1134, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi per il riconoscimento di maggiore anzianità posteriore all'8 luglio 1938, tardivamente denunziata, sono calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianità.

« Ugualmente sono calcolati in base alla retribuzione corrisposta dall'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che siano tardivamente denunciati per l'iscrizione al Fondo.

« I contributi relativi a periodi di anzianità successivi all'8 luglio 1938 devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro che procede al riconoscimento dell'anzianità ».

(*È approvato*).

ART. 15.

Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di

pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (2672):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Capua, Castellarin, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Cornia, Cotellessa, De Maria, Di Vittorio, Fassina, Grazia, Lenza, Lizzadri, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Nenni Giuliana, Palenzona, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Sacchetti, Santi, Storchi, Venegoni.

Sono in congedo:

Lo Giudice e Natali Lorenzo.

La seduta termina alle 9,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI